

EVASIONE FISCALE/ Gli scenari dopo la pubblicazione della delega

06901

06901

Un bivio per l'algoritmo

Disposizioni contrastanti per un solo obiettivo

Per prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale dovranno essere utilizzati anche i dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali

DI ANDREA BONGI

Algoritmi antievasione con tutela del contribuente da risolvere. Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge n.111/2023), la tutela dei diritti dei contribuenti, i cui dati vengono trattati per finalità di lotta all'evasione, è ora soggetta a due disposizioni normative tra loro totalmente divergenti e contrastanti.

La prima, in ordine temporale, è la disposizione contenuta nella legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020) nella quale, all'articolo 1 comma 681, si prevede che "in considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione", buona parte dei diritti e delle tutele previsti dal codice per la protezione dei dati personali non possono essere esercitati né fatti valere dai contribuenti. L'altra disposizione è quella contenuta invece nell'articolo 2 della legge n.111/2023 nella quale si dispone espressamente che, al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, dovranno essere utilizzati anche i dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artifi-

ziale, nel rispetto però della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali. Due disposizioni dell'ordinamento che perseguono dunque la stessa finalità di contrasto all'evasione fiscale ma in un contesto assolutamente diverso per quanto concerne i diritti esercitabili da parte dei contribuenti interessati. Sulla base della legge n.160 del 2019, che prevede la c.d. pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, la lotta all'evasione, in quanto priorità nazionale, non può trovare ostacoli nelle normative, nazionali o comunitarie, che tutelano e proteggono i contribuenti i cui dati sono oggetto di trattamento.

L'altra disposizione, quella contenuta nella legge delega, di ampia portata e destinata a costituire uno dei principi cardine del futuro ordinamento tributario che specifica invece, a chiare lettere, come, anche nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, la tutela dei dati personali dei contribuenti sottoposti a trattamenti, anche massivi tramite l'intelligenza artificiale, debba essere sempre rispettata.

In questo evidente conflitto legislativo che, prima o dopo dovrà essere definitivamente risolto, si inseriscono le attività di controllo fiscale che, proprio in questi giorni di agosto, sono state annunciate dal direttore dell'Agenzia delle entrate e che prendono spunto dai dati presenti nell'anagrafe dei conti correnti. Sarebbe importante a tale proposito sapere sulla base di quale delle due disposizioni sopra esaminate sono state effet-

tuate o sono ancora in corso dette verifiche fiscali.

La sensazione è che trattandosi di attività già programmate da parte dell'amministrazione finanziaria, lo scenario normativo di riferimento adottato, per quanto riguarda la tutela dei dati dei contribuenti, sia quello previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019). Uno scenario che dà ampio potere di azione per l'amministrazione finanziaria e nessuna possibilità di intervento per i contribuenti se non dopo che le attività si sono concluse ed esplicitate in atti formali di contestazione (anche se basati su dati errati e incompleti). Se così fosse una volta concluse tali attività ed esplicitati i conseguenti atti di accertamento le tutele previste dalla legge delega (legge n.111/2023) potrebbero tornare di attualità. Quel conflitto non risolto potrebbe diventare, in alcuni casi, un elemento in grado di mettere in discussione l'operato dell'amministrazione finanziaria.

La situazione evidenziata suggerisce dunque massima prudenza. Finché il legislatore non avrà fatto chiarezza su come si debbano e possano utilizzare gli algoritmi in chiave antievasiva e quali tutele e protezione debbano essere garantite ai contribuenti si corre infatti il rischio di girare a vuoto.

© Riproduzione riservata

